



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e  
convenzionali a livello regionale  
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

**Oggetto: ripubblicazione graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ambito territoriale di Lodi I fascia integrato da elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto

comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A”;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze” e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente comma 4-ter: “Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha

validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”;

**VISTA** l’Ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, e in particolare l’art. 8, comma 5, che prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possono procedere alla valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso; l’art. 9, che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale; l’art. 10, comma 1, che prevede che “nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”;

**VISTO** il proprio decreto prot. AOOUSPLO n. 408 del 3 agosto 2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali delle supplenze per il biennio 2022/2024, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTO** il proprio decreto prot. AOOUSPLO n. 444 del 9 settembre 2022, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali delle supplenze per il biennio 2022/2024, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTI** i controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche, all’esito dei quali si è provveduto alla conferma/rettifica/esclusione della posizione dei docenti inseriti, trasmesse a questo Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi al fine della convalida dei dati;

**CONSIDERATO** il potere di autotutela al quale l’amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle Istituzioni Scolastiche durante le operazioni di convalida dei titoli;

**VISTO** il D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizziconi, Agazzi;

**ESAMINATE** le istanze pervenute dai docenti aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS per Lodi e provincia;

## **DISPONE**

sono pubblicate sul sito dello scrivente Ufficio le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Lodi di prima fascia, integrate dagli elenchi aggiuntivi - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo, di cui all'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono distinti per ordine di scuola.

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela in qualsiasi momento in cui ciò dovesse rendersi necessario.

Le presenti pubblicazioni non contengono alcun dato personale e sensibile, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII  
Marco FASSINO

#### **Allegati**

- Tabulati Graduatorie Provinciali Supplenze

Responsabile del Procedimento: dott. Emanuele Melilli

Referenti:

Maria Apicella

Tel.: 0371466828

[maria.apicella.lo@istruzione.it](mailto:maria.apicella.lo@istruzione.it)

Antonietta Villani

Tel.: 0371466841

[antonietta.villani.135@posta.istruzione.it](mailto:antonietta.villani.135@posta.istruzione.it)

Ombretta Gibelli

Tel.: 0371466844

[ombretta.gibelli.862@posta.istruzione.it](mailto:ombretta.gibelli.862@posta.istruzione.it)